

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SAMARITANI, DI PRISCO, BRAMBILLA, BERA, BITOSSO, BOCCASSI, CAPONI, FIORE, e TREBBI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° DICEMBRE 1965

Disposizioni in favore di alcune categorie di operai in Cassa integrazione guadagni a complemento della disciplina prevista dalla legge 5 luglio 1965, n. 833

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 5 luglio 1965, n. 833, sono stati prorogati i massimali contributivi in materia di assegni familiari, nonché le disposizioni straordinarie in favore degli operai in Cassa integrazione guadagni e dei lavoratori disoccupati.

Il presente disegno di legge prende in considerazione soltanto la necessità d'integrare le disposizioni che hanno riferimento alla Cassa integrazione guadagni.

Sembra a noi che l'articolo 3 della citata legge di proroga provochi una grave discriminazione nei confronti degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini. Infatti detto articolo dispone che gli operai dipendenti dalle aziende industriali degli altri settori produttivi, pur essendo già stati ammessi al trattamento concesso dalla legge 23 giugno 1964, n. 433, in data anteriore al 1° luglio 1965, possono usufruire dello stesso trattamento, nelle misure indicate per il quarto trimestre, per altri sei mesi, non oltre il 30 giugno 1966. Soltanto alle aziende industriali dell'edilizia e affini, pur contribuendo al fondo della Cassa con percentuale cinque volte maggiore (1 per cento contro lo 0,20 per cento delle altre categorie), è negato ogni ulteriore periodo di ammissione dei propri operai dipendenti

al trattamento della Cassa integrazione guadagni, qualora ne abbiano già usufruito antecedentemente la proroga.

Ciò determina una disparità di trattamento nello stesso contesto industriale, che non può che ripercuotersi in modo negativo a danno di aziende che, per unanime ammissione, si trovano ad operare in un settore tra i più colpiti dalla crisi produttiva.

Già le aziende dell'edilizia sono state duramente colpite dalle restrizioni introdotte dal decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1354, convertito con modificazioni nella legge 19 febbraio 1965, n. 31.

Si disse allora che il provvedimento era connaturale alla fenomenologia dell'occupazione nell'edilizia, che si presenta con aspetti così peculiari da rendere inoperanti le disposizioni della Cassa integrazioni guadagni.

Per questi motivi si provvede a migliorare per gli operai edili e affini le norme riguardanti la disoccupazione, senza però adeguare l'indennità giornaliera che rimane fissa, dopo tanti anni, a lire 300 giornaliere!

Rilevammo in quell'occasione che occorreva riconoscere che il settore dell'edilizia, anche se ancora limitatamente, aveva registrato trasformazioni derivanti dai nuovi mezzi e metodi di costruzione, e che in cor-

rispondenza le aziende edili tendono ora a darsi organici più stabili che, specie per la manodopera qualificata, non hanno interesse alcuno a disperdere col licenziamento.

D'altra parte l'esistenza nel settore di numerose aziende cooperative, che per loro natura e compiti sono chiamate ad assolvere a una insostituibile funzione sociale e quindi non possono licenziare, consigliava di non abrogare nè di limitare le norme della legge 23 giugno 1964, n. 433.

Questa nostra proposta non fu accolta e grave danno hanno subito queste aziende, le quali, impegnate dalle sollecitazioni dei propri operai dipendenti o associati, hanno potuto usufruire della Cassa integrazione guadagni soltanto per un periodo di tre mesi.

Si deve avere piena consapevolezza che da nuove e più gravi difficoltà esse sarebbero investite, se da parte del Parlamento non si provvede sollecitamente a prorogare

per almeno altri tre mesi il periodo di ammissione al trattamento della Cassa dei loro dipendenti, che già ne hanno usufruito fino al 30 giugno 1965.

Infatti, senza voler qui ribadire le nostre posizioni, espresse ultimamente in occasione del dibattito sul decreto dell'edilizia, anche la più ottimistica delle previsioni fa ritenere che una limitata ripresa della attività produttiva del settore non si potrà avere che nei mesi estivi del 1966. Vi è dunque tutto un periodo di persistente stasi dei lavori, in cui le aziende e i lavoratori edili verranno a trovarsi in una situazione precaria, che invece potrebbe essere temporaneamente e parzialmente alleviata, se fossero messi in grado di poter usufruire della Cassa.

Per questi motivi confidiamo che l'articolo unico del presente disegno di legge, sottoposto alla benevole considerazione dei colleghi, possa essere approvato in tempo utile.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Nei confronti degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini ammessi, in data anteriore al 1° luglio 1965, al trattamento di cui all'articolo 3 della legge 23 giugno 1964, n. 433, nei limiti stabiliti dall'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1354, convertito con modificazioni nella legge 19 febbraio 1965, n. 31, il trattamento stesso viene mantenuto in aggiunta per un ulteriore periodo di tre mesi non oltre il termine del 30 giugno 1966.